

**I *Critical Romani Studies* come nuova  
frontiera dell'intersezionalità: madri rom  
e sinte in esecuzione penale esterna /  
*Critical Romani Studies* as a new frontier  
of intersectionality: Roma and Sinti  
mothers in alternative measures  
to imprisonment**

AG AboutGender  
2022, 11(22), 551-588  
CC BY-NC

Claudia Mantovan  
University of Padua, Italy

**Abstract**

The article presents some preliminary results of an ongoing research project concerning mothers serving sentences in the Veneto Region (Italy). This paper will focus on alternative measures to imprisonment, analysing the criteria that guide the courts' decisions on which type of alternative measure to grant (entrustment to social service or house arrest) and on the acceptance or denial of the requests presented by women (such as the postponement of the enforcement of the sentence), and also the elements that guide probation staff in the drafting of reports

---

**Corresponding Author:**  
Claudia Mantovan  
University of Padua, Italy  
claudia.mantovan@unipd.it

DOI: 10.15167/2279-5057/AG2022.11.22.2027

and in their work towards women, with a focus on Roma and Sinti women. These criteria will be analyzed by combining two theoretical approaches: one focusing on “legal culture” and developed within the sociology of law, the other drawing on Critical Romani Studies, a very recent line of research that intends to “contaminate” Romani Studies with critical social theories such as Critical Race Theory, feminist and intersectional theories, and postcolonial theories.

**Keywords:** Critical Romani Studies, legal culture, intersectionality, alternative measures to imprisonment, mothers.

## 1. Introduzione: l’approccio analitico

Questo contributo intende presentare alcuni risultati preliminari di una ricerca in corso, riguardante donne che hanno figli minorenni e che stanno scontando una pena in carcere o in misura alternativa in Veneto<sup>1</sup>. Adottando un approccio intersezionale, il progetto intende analizzare, tra le altre cose, se e in che modo elementi come il genere, il ruolo di madre, la “razza”, lo status giuridico, la classe sociale e il capitale culturale e sociale giocano un ruolo nel differenziare il processo di *sentencing* e le esperienze delle donne, nonché il loro trattamento da parte di operatori/trici del diritto e operatori/trici sociali.

L’articolo si concentra in particolare sui criteri che orientano le valutazioni dei magistrati nella decisione di quale misura alternativa concedere e nell’accoglimento o diniego delle istanze presentate dalle donne, nonché sugli elementi che guidano assistenti sociali ed educatori/trici nella stesura delle relazioni e nel loro

---

<sup>1</sup> Progetto di ricerca “*Punished Mothers. Women with children serving sentences*”, finanziato dalla Fondazione Cariparo (bando Ricerca di Eccellenza), responsabile scientifico: prof.ssa Francesca Vianello (Università di Padova). Il progetto terminerà il 31.05.2023.

operato nei confronti delle donne in generale e delle donne rom e sinte in particolare.

Questo tema verrà analizzato utilizzando, e facendo dialogare tra loro, due approcci teorici sinora poco o nulla comunicanti: quello della “cultura giuridica” (Friedman 1975), elaborato in seno alla sociologia del diritto, e quello intersezionale, per come è stato recepito all’interno dei *Critical Romani Studies*.

Il concetto di “cultura giuridica” rappresenta “*one way of describing relatively stable patterns of legally-oriented social behavior and attitudes*” (Nelken 2004, 1). Guardando al significato attribuito alle norme entro uno specifico contesto d’azione sociale (De Felice 2022), questo concetto costituisce un utile strumento di comunicazione tra cultura e diritto, rendendo osservabile come le norme vengano interpretate diversamente a seconda degli schemi mentali, culturalmente orientati, degli attori giuridici e sociali (Cotterrell 2016). A partire dalle teorizzazioni elaborate da Friedman (1975), il concetto di cultura giuridica è stato variamente usato per interpretare l’irriducibile distanza tra la “*law in books*” e la “*law in action*” (Mantovan 2022) attraverso l’analisi della relazione tra norme e società e del modo in cui il diritto è correlato ad altri costrutti sociali (Nelken 2016; Kurkchian 2012).

Il significato del concetto di “cultura giuridica” e i modi in cui è stato utilizzato nella ricerca empirica sono però in parte controversi e dibattuti. Nelken sottolinea come la scienza sociale *mainstream* adotti tipicamente un “*explanatory approach*”, che tratta la cultura giuridica come una variabile causale da analizzare accanto ad altre, con il rischio di argomentazioni “circolari”, nelle quali il concetto di cultura giuridica viene utilizzato per spiegare la cultura giuridica stessa. Un modo per evitare il rischio di simili argomentazioni tautologiche è quello di usare il concetto di cultura giuridica non tanto come una spiegazione, quanto piuttosto come qualcosa che necessita esso stesso di essere spiegato, adottando un “*interpretative approach*” (Nelken 2016). L’approccio *interpretativo* da lui proposto

“seeks to use evidence of legally relevant behavior and attitudes as an ‘index’ of legal culture” (Nelken 2004, 10), cercando di cogliere le sfumature dei significati di quest’ultima. In tale approccio, la cultura viene vista come parte di un flusso di significati e vengono analizzate le relazioni tra cultura giuridica e cultura più ampia. Si cerca di spiegare cioè in che modo i modelli di cultura giuridica siano collegati ad una serie di configurazioni specifiche di tipo giuridico, sociale, economico e politico della società, svelando come determinati aspetti delle pratiche legate al diritto all’interno di una società risuonano con altre caratteristiche dentro e fuori i confini convenzionali del sistema giuridico, tra le quali i processi attraverso cui i fatti vengono costruiti nella vita quotidiana come parte del modo in cui una cultura esprime il suo senso dell’ordine naturale delle cose (Geertz 1983). Questo approccio mostra quindi scarso interesse nel tracciare una linea di demarcazione tra la cultura giuridica e il resto della vita sociale, o tra la cultura giuridica interna ed esterna<sup>2</sup> (Nelken 2004 e 2016), e si rivela particolarmente pertinente e utile per l’analisi della relazione tra cultura giuridica e professionale di operatori giuridici e sociali e stereotipi antizigani, oggetto del presente articolo.

Per mettere a fuoco più precisamente su quali elementi orientare l’analisi del rapporto tra sistema penale e donne rom e sinte, e dunque quali aspetti della cultura e della società più vasta considerare per *interpretare* la cultura giuridica, è utile porre in dialogo il contributo di Nelken con il recentissimo filone di studi dei *Critical Romani Studies*. Le studiose e gli studiosi che si rifanno a questo approccio si pongono l’obiettivo di portare i *Romani Studies* fuori dal “ghetto” in cui sono stati confinati finora (Bogdan *et al.* 2018) e di “contaminarli” con le teorie sociali critiche, come la teoria critica della razza, le teorie femministe e intersezionali, le teorie postcoloniali. Gli esponenti dei *Critical Romani Studies* si disco-

---

<sup>2</sup> Secondo Friedman (1975), si può distinguere una cultura giuridica esterna (o generale) da una cultura giuridica interna, rappresentata dalle norme, dagli atteggiamenti e dai valori di avvocati/e, giuristi/e e altre categorie di persone che si trovano “dentro” il sistema.

stano dagli studiosi appartenenti all'*establishment* accademico che ha sinora dominato i *Romani Studies*, criticati per il loro approccio teorico eccessivamente schiacciato sul tema della "cultura" (Mayall 2004; Ryder 2019; Selling 2018) e per la postura positivista che impedisce loro di riflettere sul ruolo che il proprio posizionamento (di accademici non rom, per la maggioranza uomini) ha nella produzione di conoscenza. Una nuova leva di femministe rom (Kóczé 2009; Izsák 2009; Brooks 2012), tra le prime in Europa centro-orientale ad introdurre ed adottare la teoria intersezionale, propone di sostituire il concetto di "etnia", sinora prevalente tra gli studiosi di rom e sinti, con quello di "razza" o "minoranza razzializzata" (Kóczé 2018; Vincze 2014), per spostare il focus analitico dalle presunte caratteristiche "culturali" di rom e sinti al razzismo strutturale e, più in dettaglio, ai processi attraverso cui la società dominante produce razzializzazione dei rom e li costruisce come "altri" (Picker 2017; Corradi 2018; Stasolla 2020; Mantovan e Maestri 2021). Nella maggioranza dei Paesi in cui vivono, infatti, molti degli appartenenti a questa "galassia di minoranze" (Dell'Agnese e Vitale 2007) soffrono le conseguenze del razzismo quando, per il loro aspetto fisico, la loro attività economica, il luogo in cui abitano o per altre caratteristiche, vengono identificati come "rom" (Stewart 2012; Maestri 2019). L'adozione di un approccio intersezionale consente inoltre di mettere in luce le discriminazioni aggiuntive vissute dalle donne rom e sinte e di criticare le oppressioni di genere presenti anche nelle loro comunità (oltre che nella società più vasta), invece di idealizzare le presunte "tradizioni" (Ryder 2019).

Combinare i concetti di cultura giuridica e di intersezionalità ci permette di vedere la cultura giuridica come il risultato di prospettive intersecanti e come il complesso fenomeno sociale che rappresenta (Hotz 2010). Focalizzarci, nello studio del rapporto tra sistema penale e persone rom e sinte, non sulle presunte caratteristiche "culturali" di queste ultime, bensì sui processi di razzializzazione e criminalizzazione messi in atto verso di loro dalla società dominante, in linea con

l'approccio dei *Critical Romani Studies*, ci consente inoltre di mettere in luce le discriminazioni spesso sottili e indirette messe in atto dagli attori istituzionali, ancora poco studiate dalla ricerca sociale (Simoni 2019). Alcune eccezioni riguardano uno studio condotto diversi anni fa, ma ancora rilevante, sui rapporti tra i rom e la polizia in Finlandia (Grönfors 1979 e 1981), e ricerche più recenti sulle forme di discriminazione nei confronti dei rom nei tribunali penali svedesi e nel sistema di welfare norvegese rivolto all'infanzia (Vallés e Nafstad 2020). Nel panorama italiano i contributi più importanti allo studio del rapporto tra sistema della giustizia penale e civile e persone rom e sinte sono stati realizzati in ambito antropologico (Saletti Salza 2010; Tosi Cambini 2015) o giuridico (Simoni 2019; Pannia 2014), mentre all'interno della sociologia del diritto non troviamo ricerche rilevanti e sistematiche sul tema.

Per ciò che concerne il posizionamento di questo articolo rispetto alle varie concezioni di intersezionalità, mi collocherò prevalentemente nel solco delle teorizzazioni di Kimberlé W. Crenshaw. La sua concezione di intersezionalità come *dispositivo euristico* (Crenshaw 2011), *concetto provvisorio* (Crenshaw 1991) e *work in progress* (Carbado et al. 2013), potenzialmente aperto ad arricchimenti provenienti da contesti e approcci diversi rispetto a quelli al cui interno è stata elaborata, è infatti sintonica alla recente riappropriazione di questo concetto ad opera delle femministe rom centroeuropee. Non a caso, queste ultime si rifanno proprio, tra le varie elaborazioni dell'intersezionalità, soprattutto a quella di Crenshaw, oltre che di altre femministe nere come Patricia Hill Collins, bell hooks, Audre Lorde, Angela Y. Davis, affermando che esse “hanno fornito ispirazione e guida intellettuale alle studiose rom per pensare a genere, razza, classe, identità sessuale e altre forme di oppressione come categorie che si intersecano” (Kóczé 2018, 114, trad. mia). Anche il fatto che Crenshaw sia stata una delle fondatrici della *Critical Race Theory*, filone teorico da cui i *Critical Romani Studies* attingono

in modo importante, è alla radice del rilievo che l'approccio di questa studiosa riveste al loro interno.

Inoltre, il fatto che l'elaborazione originaria di Crenshaw si collocasse all'interno dei *Critical Legal Studies* (oltre che dei *Black Feminist Studies*), e avesse l'obiettivo di indagare il *ragionamento dei giudici* per comprendere il processo ideologico per cui i ricorsi delle donne afroamericane venivano emarginati, rende il contributo di questa studiosa particolarmente interessante per una riflessione sociologico-giuridica (Bello 2020, 27), come quella oggetto del presente articolo.

Un ultimo aspetto, infine, per il quale l'approccio adottato in questo contributo è sintonico a quello di Crenshaw è rappresentato dal fatto che, sin dai suoi primi scritti (1989 e 1991), la studiosa nordamericana si è occupata di categorie dell'identità e strutture, concepite come in relazione tra loro, in un processo di continua co-costruzione (Bello 2020, 61-62). L'attenzione ad analizzare congiuntamente gli aspetti simbolici e strutturali delle disuguaglianze è dimostrata, per esempio, dalla sua nota tripartizione tra *structural*, *political*, e *representational intersectionality* (Crenshaw 1991). Partendo dalla constatazione che intersezionalità strutturale e intersezionalità delle rappresentazioni sono intrecciate nella vita di molte donne (Bello 2020, 95-96), la nostra analisi cercherà di comprendere il processo di mutua influenza tra le rappresentazioni intersezionali delle madri in misura alternativa e il loro accesso differenziato ai diritti.

Nel prossimo par. 2 analizzeremo il peso dei ruoli di genere, oltre che di altri elementi, nell'influenzare l'esecuzione penale delle donne, mentre nel par. 3 ci soffermeremo sul ruolo della 'razza' (più o meno esplicitato). Nell'ultimo paragrafo esporremo qualche considerazione conclusiva.

## 2. Madri in esecuzione penale esterna, tra vittimizzazione e criminalizzazione

### 2.1. La ricerca: oggetto, obiettivi, cenni metodologici

La metodologia di ricerca che stiamo utilizzando all'interno del progetto "*Punished Mothers*" prevede strumenti di rilevazione molteplici: analisi di alcune "relazioni di sintesi" relative a donne con figli minorenni detenute nella Casa di Reclusione femminile di Venezia (Giudecca) o nell'ICAM (Istituto di custodia attenuata per detenute madri) presente al suo interno, analisi dei fascicoli relativi alle donne con figli minorenni in carico ad un Uepe (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) veneto<sup>3</sup>, interviste semi-strutturate con le varie tipologie di soggetti che interagiscono con le donne in esecuzione penale intramuraria ed esterna (polizia penitenziaria, educatori/trici del carcere, assistenti sociali dell'Uepe, magistrati di sorveglianza), interviste biografiche con le donne in esecuzione penale.

Questo articolo si focalizzerà soprattutto sull'esecuzione penale esterna delle donne<sup>4</sup>, tema che ha ricevuto sinora pochissima attenzione nella letteratura scientifica nel nostro Paese, dove le non numerose pubblicazioni relative a donne in esecuzione penale hanno riguardato quasi esclusivamente detenute in carcere (cfr., per esempio, Faccioli *et al.* 1992; Roscioli 2007; Bartholini 2015; Talini 2017; Ronconi e Zuffa 2014 e 2020). L'analisi è basata sulle interviste realizzate sinora (sei interviste ad assistenti sociali dell'Uepe, una alla direttrice dell'Uepe, due a donne in esecuzione penale esterna) e sull'analisi approfondita di 30 fascicoli relativi a madri in carico all'Uepe. I fascicoli, spesso molto corposi, sono stati analizzati con l'ausilio di una scheda di rilevazione nella quale, tra le altre cose, è stata prestata un'attenzione particolare a riportare testualmente le parole e le frasi utilizzate dagli operatori del diritto e dalle assistenti sociali dell'Uepe per

---

<sup>3</sup> Preferiamo non indicare precisamente di quale Uepe si tratti per garantire pieno anonimato alle assistenti sociali intervistate.

<sup>4</sup> A questa parte di ricerca, di cui mi sto in particolare occupando, stanno collaborando anche Veronica Marchio (in qualità di assegnista di ricerca), Caterina Peroni ed Elton Kalica.

riferirsi alle donne (nelle sentenze, nelle indagini sociali etc.), nonché le parole utilizzate dalle donne stesse nelle istanze. Quest'attenzione al linguaggio deriva dalla consapevolezza che i fascicoli processuali o relativi all'esecuzione penale, che costituiscono una delle fonti di informazione più preziose sull'amministrazione della giustizia penale, possono essere analizzati in quanto raccolte di *testi* che, incorporando le strategie discorsive di coloro che concorrono all'amministrazione della giustizia, forniscono un interessante accesso alla cultura professionale di poliziotti, magistrati e avvocati (Quassoli 2002), cosa che vale ovviamente anche per le relazioni del personale addetto al "trattamento" (assistenti sociali, educatori/trici, psicologi/ghé). Adottando un orientamento che deriva dalla semiotica, la cultura può essere vista come costruzione di significati, processo di cui il linguaggio è il veicolo principale: un testo si può dunque "aprire", individuando i significati impliciti che contiene, grazie all'analisi di elementi come le designazioni dirette e indirette, le aggettivazioni e le presupposizioni (Gallotti e Maneri 1998).

L'interrogativo principale a cui abbiamo cercato di rispondere è: quali sono gli elementi che i magistrati tengono in considerazione nel decidere se concedere o meno la misura alternativa, quale misura alternativa eventualmente scegliere (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare), e se accogliere o meno determinate istanze delle donne (*in primis* la richiesta di differimento di pena)? Analogamente, quali criteri vengono valutati dalle assistenti sociali come indicatori di *affidabilità*, tali da orientarle a redigere relazioni positive per il magistrato? Inoltre: che ruolo ha la maternità tra questi criteri e, in generale, che influenza ha per una donna l'aver figli minorenni nell'ambito di un'esecuzione penale esterna? Infine: in un'ottica intersezionale, che ruolo hanno altri fattori ("razza", classe sociale etc.), oltre al fatto di essere donna e madre, nell'influenzare gli elementi di cui sopra?

## **2.2. Il ruolo ambivalente del “mito della maternità”**

Un primo elemento che emerge fortemente dall’analisi è che, per una donna, il fatto di avere figli minorenni, specie se piccoli, è un fattore che depone a favore della concessione di una misura alternativa alla detenzione:

Nel caso della donna con minori è raro che venga messa in carcere, anche quando il padre è fuori dal carcere; si preferisce sempre la misura alternativa, e la stessa misura tendenzialmente non viene revocata in presenza di minori. Si dà al massimo la detenzione domiciliare, più contenitiva. Viceversa, se per il padre con figli minori si deve scegliere tra carcere e misura alternativa e la madre è in grado di accudire il figlio, il padre tendenzialmente viene mandato in carcere (assistente sociale Uepe n. 3)<sup>5</sup>.

La misura alternativa alla donna con figli minorenni viene concessa, oltre che per permetterle di occuparsi dei figli, anche perché, come emerge dalla lettura dei fascicoli, sembra essere condivisa da assistenti sociali e operatori del diritto l’idea che la maternità sia un fattore di deterrenza al crimine, che favorisca il reinserimento sociale e il ritorno della donna sulla ‘retta via’, su un binario di corretta moralità e valori sociali positivi. La donna dedita ai figli è dunque un modello di ‘normalità’ che viene valutato positivamente. Gli elementi che sembrano rassicurare le istituzioni sono quelli della famiglia tradizionale: donna che cura i figli, marito che lavora e si prende cura di lei (e la controlla). Un esempio quasi limite in questo senso è quello di Giovanna<sup>6</sup>, assunta dal marito (incensurato) nella pizzeria di cui quest’ultimo è titolare e che vive nella casa di proprietà dello stesso: per le istituzioni questa situazione, che è di dipendenza totale dal partner,

---

<sup>5</sup> Le assistenti sociali dell’Uepe veneto intervistate sono state indicate con un numero da 1 a 6, per salvaguardarne la privacy.

<sup>6</sup> Per le donne in esecuzione penale esterna ho scelto un nome di fantasia, per salvaguardare l’anonimato.

è garanzia di massima affidabilità, e infatti le concedono l'affidamento in prova al servizio sociale.

Nelle sentenze, dunque, sembrerebbe esserci una valorizzazione del ruolo principalmente, se non esclusivamente, familiare della donna (Pitch 1987). La considerazione molto maggiore del ruolo di madre nella concessione della misura alternativa, rispetto a quello di padre, appare legata ad una valutazione dei “costi sociali della pena”: in questa prospettiva, la tutela dei giudici non sarebbe rivolta alla donna di per sé, bensì alla presenza di persone a carico e alla famiglia. A questo proposito si è parlato di “paternalismo giudiziario” (Daly 1989) e si è rintracciato nella responsabilità di cura e nel lavoro domestico, differenziato in base al genere, la causa principale delle disparità di condanna tra uomini e donne. Tanto più in Italia, un Paese dove “resiste pervicace il *mito della maternità*”, che vede la madre come “depositaria unica della virtù della cura, schiacciata dal peso della perfezione, della responsabilità e del senso di colpa” (Minello 2022, 3), mito che sempre più viene criticato, anche in modo ironico e dissacrante, da chi ne subisce sulla propria pelle le conseguenze (Fiore e Malnerich 2022).

Queste risultanze sono in linea con quelle di altri studi: Ghidoni (2021), per esempio, nella sua analisi delle decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani concernenti le richieste di ricongiungimento familiare e regolarizzazione ex art. 8 della CEDU da parte di famiglie migranti, mette in luce come le pronunce siano fortemente influenzate da stereotipi relativi al genere e alle migrazioni, che portano la Corte a valutare in modo diverso il *bilanciamento* tra i vari interessi in gioco. Con riferimento agli stereotipi di genere, in particolare, come messo in luce anche da Staiano (2013), la Corte EDU valuta in maniera differenziata una serie di elementi fattuali (enfaticizzandoli o ignorandoli) a seconda che la domanda sia proposta da madre *single*, padre *single* o da una coppia che chiede il ricongiungimento con un/una minore. Sul ruolo di cura, per esempio, le pronunce danno per scontata l'importanza preponderante della figura materna, anche nei casi in cui è in realtà

il padre ad occuparsi in prevalenza dei figli, e i compiti di cura possono valere a spostare il bilanciamento in favore della ricorrente che chieda di regolarizzare il proprio soggiorno, mentre lo stesso non vale per il padre (Ghidoni 2021, 131-132). In definitiva, come sottolinea l'autrice, sia le direttive europee che le norme nazionali sull'immigrazione presuppongono e favoriscono un modello tradizionale di famiglia (monoreddito e patriarcale), attraverso disposizioni che fomentano la dipendenza economica e giuridica dei membri più vulnerabili al capo famiglia (Ivi, 119).

Tornando alla nostra ricerca, il fatto che le donne siano culturalmente gravate dall'accudimento dei figli, se da una parte dà loro un ruolo riconosciuto dalla società in virtù del quale ottengono alcune agevolazioni e risorse nell'esecuzione penale (come detto, maggiori possibilità di avere la misura alternativa o anche l'accoglimento delle istanze), dall'altra è però un ostacolo al trovare il tempo per svolgere le attività utili al reinserimento sociale e lavorativo durante la misura alternativa: trovare un lavoro, frequentare l'autoscuola per ottenere la patente (nei fascicoli abbiamo trovato casi di donne che dicevano di essersi iscritte alla scuola guida ma di non sapere quanto sarebbero riuscite a frequentarla a causa della prole), curarsi (abbiamo trovato il caso di una donna in *affidamento in prova in casi particolari*<sup>7</sup> che in agosto ha dovuto sospendere gli esami tossicologici perché aveva i figli a casa - nelle sue comunicazioni reperite nel fascicolo troviamo frasi come “difficoltà a conciliare lavoro e doveri familiari”, “limitate risorse di tempo”), fare volontariato (previsto nel caso dell'affidamento in prova al servizio sociale, come attività riparativa a favore della collettività).

Inoltre, durante l'esecuzione penale esterna, questo modello culturale prevalente “madre-centrico” pone problemi non solo al percorso di reinserimento della madre, ma anche ai figli stessi e alla loro gestione da parte dei genitori, dato che

---

<sup>7</sup> L'affidamento *in prova in casi particolari* ex art. 94 D.P.R. 309/1990 è previsto per le persone tossicodipendenti o alcolodipendenti, e prevede un percorso terapeutico.

il compito di seguirli è appunto considerato appannaggio della madre, che però in esecuzione penale (specie “contenitiva” come la detenzione domiciliare) è fortemente vincolata. Nelle istanze delle donne troviamo infatti spessissimo richieste di permessi per accompagnare i figli a scuola e andarli a riprendere, per andare ai colloqui con gli/le insegnanti e alle feste scolastiche di fine anno, ecc., con argomentazioni come: “perché mio marito lavora e non può”, “la presenza della madre è importante e spesso il papà è impegnato con il lavoro”. Gli effetti dell’esecuzione penale sui familiari, analizzati in letteratura soprattutto in riferimento al carcere e a detenuti uomini (cfr., per esempio, Ferreccio 2017), sembrano dunque essere significativi anche nel caso delle donne con figli in misura alternativa. Le due interviste realizzate sinora a donne in esecuzione penale esterna confermano questo dato, mostrando come questo modello di genere, che pare essere stato interiorizzato anche da loro, complichino la gestione dei figli:

Al papà non gli va di andare senza di me. “Con quattro figli io da solo come faccio?” dice... Li può portare un giorno al mare, ma anche lui ormai non ce la fa più... l’estate scorsa non mi hanno accettato di andare al mare [...] e quindi mio marito ha portato tutti al mare, anche mia figlia più piccola che ha 6 anni... se c’ero io capivo, sapevo. Lei ha vomitato e loro non sapevano cosa fare, la bambina stava male in macchina e il papà non sapeva cosa fare. Non si sono goduti niente perché la bambina stava male. Il papà ha detto “basta, senza di te non vado”. Io cosa posso fare? La bambina infatti non voleva più uscire con loro senza di me (Bojana, 33 anni, 4 figli, rom).

*Ti aiuta tuo marito?*

Eh ma non è mai come la mamma. La mamma è la mamma. Hai fame, hai sete, dove vai? Dalla tua mamma. Sai come mi comandano a me i miei bambini? “Mamma le mutande, mamma le calze, preparami i vestiti, mamma fammi la pasta, no non mi piace quello, fammi quell’altra cosa”... È una scelta di vita essere mamma eh... è la cosa più bella [...] lo sto male a vedere i miei figli che

dicono: “Mamma andiamo a mangiare un gelato?” No, non posso, ho i domiciliari, gli arresti, come faccio. È una cosa bruttissima (Sabina, 31 anni, 6 figli, sinta).

### **2.3. “Donna vittima” e “donna cattiva”**

L’analisi degli elementi per i quali i magistrati (e anche gli/le assistenti sociali) ritengono più o meno affidabile e pericolosa socialmente la condannata, e che orientano le loro decisioni, fanno emergere che, più che il tipo di reato o l’atteggiamento della donna rispetto ad esso, quello che sembra contare davvero è la possibilità per lei di esibire una serie di elementi di “affidabilità sociale”, che sono rappresentati sia, in primo luogo, da elementi “oggettivi”, sia, in misura minore, da elementi “soggettivi” (atteggiamento di fronte alle istituzioni, capacità o meno di performare il ruolo della condannata “modello”). Più in dettaglio, in base a questi criteri si possono individuare due idealtipi di donne, ovviamente semplificando molto:

1) *Condannata “modello”/“donna-vittima”* (dell’ambiente familiare, del partner, delle circostanze):

- *elementi oggettivi*: presenza di un lavoro, di un’abitazione ritenuta idonea, di reti familiari e sociali di supporto (e di controllo), ruolo di madre, assenza o scarsa presenza di precedenti penali, essere italiana (anche se non viene mai esplicitato), partner stabile ed incensurato che lavora. Più la donna aderisce ad un ideale di ordine sociale (casa, lavoro, marito, figli) e più, come abbiamo già sottolineato, ha speranze di ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali.
- *elementi soggettivi*: si adegua alle richieste e alle aspettative delle istituzioni, nei loro confronti mantiene un atteggiamento deferente (ringrazia alla fine di ogni istanza, si mostra “in difetto” - Cosmina, per esempio, nel segnalare i disagi che causano a lei e ai suoi figli i controlli notturni dei carabinieri, aggiunge: “lo so che ho sbagliato e devo pagare [...] non pretendo niente, chiedo solo”). Con riferimento ad una donna che denota un atteggiamento “adeguato” (termine che ricorre spesso), un’assistente sociale dell’Uepe scrive, per esempio, che “mantiene i rapporti con i servizi sociali senza tuttavia atteggiamenti rivendicativi o di auto-commiserazione”.

Nei confronti di questa tipologia di donne, nelle sentenze e nelle relazioni sociali sono maggiormente presenti espressioni giustificatorie ed empatiche, e il frame attraverso cui viene interpretato il loro comportamento è spesso di tipo psicologico e/o medicalizzante. Nel fascicolo di Raffella, per esempio, una donna italiana tossicodipendente che ha avuto l'affidamento in prova in casi particolari, si legge che ha iniziato ad assumere droghe in momenti di "tristezza", che il suo comportamento è "giustificato" dai suoi traumi passati e che la donna afferma di essere stata coinvolta nello spaccio dal suo ex partner senza poter reagire perché in quel periodo della sua vita era "vittima delle circostanze". In quanto donna-vittima necessita di cura (nel fascicolo si leggono infatti parole come "cura", "paziente") e aiuto/protezione.

Nel caso di Chiara, invece, condannata a due anni e 6 mesi di reclusione per appropriazione indebita, truffa e riciclaggio nell'ambito del suo lavoro di segretaria di un noto avvocato, le numerose frasi giustificatorie ed empatiche che troviamo nelle sentenze e relazioni sociali che la riguardano sembrano legate più alla sua estrazione sociale: italiana, suo padre e suo marito lavorano nell'impresa agricola di famiglia, la sorella è proprietaria di un bar. Nell'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Venezia in cui le viene concesso l'affidamento in prova al servizio sociale si legge che "la scelta di commettere il reato, dopo un'esistenza vissuta nel pieno rispetto della legalità, va verosimilmente anche ricondotta alla condizionante decisione familiare di agire in supporto economico al fratello", poiché "la circostanza che all'epoca del reato il fratello fosse gravato da molti debiti avrebbe indotto i familiari a concepire e attuare il reato». In una relazione sociale dell'Uepe, inoltre, si sottolinea come la donna nel corso della misura si sia "soffermata sul pesante vissuto emotivo connesso alla carcerazione" e che nel corso dell'attività riparativa di volontariato, svolta con disabili gravi, "l'impatto iniziale con queste disabilità non sia stato semplice da accettare". Il tribunale, sottolineando anche che "durante i colloqui con i funzionari dell'Uepe la condannata ha

espresso sentimenti di profondo rammarico e vergogna per il delitto commesso”, le concede l’affidamento “stante la buona prognosi sul suo futuro comportamentale” motivata dalla sua “condizione attuale, personale, familiare e lavorativa integra”.

2) *Condannata “immeritevole”/“donna-cattiva”* (irriducibile), che non merita la clemenza delle istituzioni:

- elementi oggettivi: situazione che evidenzia caratteristiche ritenute di disordine, irregolarità, inaffidabilità, come numerose recidive, assenza di un lavoro, marito pregiudicato e/o disoccupato e/o assenza di marito, far parte di un nucleo familiare rom (anche se nelle sentenze, come vedremo, quest’ultimo elemento non viene quasi mai esplicitato);
- elementi soggettivi: comportamento “disobbediente”, atteggiamento poco deferente (per esempio, Marta, tossicodipendente, afferma di sentirsi “oppressa” dagli operatori e si rende spesso irreperibile, e di Ivana si dice che “appare poco collaborativa” e “non racconta molto di sé”).

Nei confronti di queste donne l’atteggiamento degli operatori del sistema penale è più distaccato (una di queste donne nel fascicolo viene definita “il soggetto” e non “la signora” come in altri) e inflessibile, ed aumentano le possibilità che la misura alternativa venga negata o che questa consista nella detenzione domiciliare. In questi fascicoli si trovano frasi come “un’accentuata colpevolezza e una speciale inclinazione alla commissione di delitti”, “pericolosità sociale della condannata”.

Questo secondo idealtipo di donna verrà approfondito nel prossimo paragrafo, dato che in esso ricadono praticamente tutte le donne rom e sinte considerate, più per gli elementi “oggettivi” che per quelli “soggettivi” di cui sopra, o, meglio, per il modo in cui gli elementi “oggettivi” vengono ricostruiti e interpretati in modo discrezionale da magistrati e assistenti sociali.

Queste risultanze sono in linea con altre ricerche sull’amministrazione della giustizia, che utilizzano gli strumenti interpretativi dell’*etnometodologia* (Garfinkel 1967), come quelle svolte da Quassoli (2002) o da Balloni *et al.* (2004). Queste indagini mostrano come i meccanismi di identificazione, denotazione, attribuzione

di responsabilità, valutazione e giudizio usati dagli attori del sistema della giustizia penale nei confronti degli autori di reati (soprattutto se si tratta di reati ordinari come furto o spaccio) s'incarnano in attività routinarie che hanno a che vedere poco con il codice penale. Gli operatori giuridici mettono in campo pratiche, conoscenze, saperi, luoghi comuni e linguaggi presi dal mondo della vita quotidiana: sono "indagini pratiche o mondane" (Pollner 1995), orientate da interessi concreti, pregiudizi e tipizzazioni e funzionali all'attribuzione di un'"identità sociale" all'imputato, come conferma il fatto che i verbali del processo penale siano pieni di quelli che Balloni *et al.* definiscono "indicatori di posizione" di vario tipo (giuridici, socio-economici, anagrafici e di genere, culturali, di "razza"), che comportano l'assegnazione automatica all'imputato/a di determinate caratteristiche (affidabilità, pericolosità etc.) e forniscono agli operatori della giustizia una guida "morale" per giudicare la sua responsabilità penale, indipendentemente dal suo comportamento concretamente osservabile.

### **3. Donne "pericolose" e culturalizzazione della devianza: il caso delle madri rom e sinte**

#### ***3.1. L'utilizzo sistematico della detenzione domiciliare***

Nell'Uepe veneto interessato dalla nostra ricerca, le persone in misura alternativa si trovano per lo più in affidamento in prova al servizio sociale (305 persone) e in secondo luogo in detenzione domiciliare (210 persone), ma se guardiamo alle sole donne questa proporzione cambia: le condannate si dividono quasi a metà tra detenzione domiciliare e affidamento, con una leggera prevalenza della prima (26 donne) rispetto al secondo (24 donne)<sup>8</sup>. Su questo dato pesa senz'altro un elemento importante che sta emergendo in modo chiaro dalla nostra ricerca: il fatto che alle donne rom e sinte in misura alternativa venga data praticamente sempre, tranne

---

<sup>8</sup> Dati al 12.05.22, fornitici dalla direttrice dell'Uepe.

rarissime eccezioni, la detenzione domiciliare. Con riferimento ai 30 fascicoli che abbiamo analizzato finora, infatti, le detenzioni domiciliari sono 17, e interessano la totalità delle 12 donne rom e sinte presenti nel nostro campione, oltre a 4 donne immigrate o di origine immigrata e una donna italiana. Gli affidamenti invece sono 13 e le donne che ne beneficiano sono 8 italiane e 5 immigrate o di origine immigrata.

Dall'analisi dei fascicoli emerge come la decisione di dare quasi in automatico alle donne rom e sinte la detenzione domiciliare sia motivata da un giudizio di *pericolosità*, che renderebbe necessaria una misura maggiormente contenitiva rispetto a quella dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nelle sentenze ripetute nei fascicoli delle donne rom e sinte, infatti, queste vengono quasi sempre definite "pericolose socialmente", nonostante commettano solitamente reati, come i furti, non violenti e non socialmente allarmanti. A proposito di Gordana, per esempio, l'Ufficio di sorveglianza di Venezia scrive che "l'attuale, residuo, grado di *pericolosità sociale*<sup>9</sup>, espresso dalla intrinseca *carica antisociale* espressa dal reato di cui alla condanna in esecuzione, induce ad applicare la restrittiva misura della esecuzione domiciliare con modalità di controllo di cui all'art 58" (braccialetto elettronico). Come scrive il tribunale di sorveglianza di Venezia nel caso di Ivana, la detenzione domiciliare, nel caso delle madri rom e sinte, viene scelta perché permette di "contemperare l'esigenza di tutela della maternità e di cura per i figli con quella di tutela della sicurezza pubblica".

Un'altra motivazione di questa scelta, perlomeno formalmente, è legata alla mancanza di un lavoro, o quantomeno di un lavoro in regola (anche se un'assistente sociale ci ha riferito che, per la sua esperienza, le condannate con figli minori e che lavorano sono in generale poche), e alla considerazione che per questo motivo, oltre che per altri elementi come la bassa scolarizzazione che interessa diverse e

---

<sup>9</sup> Tutti i corsivi negli stralci di sentenze e interviste sono stati messi da me per sottolineare determinate espressioni e parole.

la presenza di numerosi figli, non vi siano i presupposti per la concessione di una misura, come l'affidamento in prova al servizio sociale, che prevede la realizzazione di una serie di attività volte ad un "reinserimento sociale". A proposito di Michela, per esempio, il tribunale di sorveglianza di Venezia scrive che "l'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso poiché non è stata allegata alcuna occupazione lavorativa o attività di volontariato tali da poter strutturare la misura", e nel caso di Dragana il tribunale per i minorenni di Roma concede la detenzione domiciliare solo quando il compagno dichiara la sua disponibilità ad ospitarla nella sua abitazione, perché inizialmente il fatto di risiedere in un "camper parcheggiato all'interno di un campo nomadi non recintato abitato da numerosi soggetti, tra cui alcuni gravati da pregiudizi penali, che transitavano e dimoravano ivi occasionalmente" aveva portato alla decisione di rifiutarle qualsiasi misura alternativa.

Le interviste alle assistenti sociali confermano questi elementi:

Alle donne rom viene data quasi sempre la detenzione domiciliare perché sono *imprevedibili* e non hanno un progetto o comunque il progetto che hanno *non è condivisibile socialmente* [ride]. Quindi ciò che capiscono è: devi stare in casa. Qualsiasi altra esperienza potrebbe metterle a rischio (assistente sociale Uepe n. 5).

La legge sostanzialmente lascia intendere che di fronte a una richiesta di misura alternativa con attività lavorativa e dove ci sia una necessità di controllo ordinaria è più facile che venga concesso un affidamento. Dove la magistratura ritiene che ci sia una necessità di maggior controllo è più facile che venga concessa una misura più restrittiva [...] Le *nomadi* in genere hanno questi reati di furto in abitazione, cose di questo tipo. Hanno 3 - 4 figli e *ovviamente* a loro viene concessa in genere la detenzione domiciliare. Perché non hanno un lavoro [...] Sulle rom, la detenzione domiciliare è legata *evidentemente* come la

misura per avere maggior controllo [...] Se uno ha un lavoro viene tutelato il lavoro. Se uno ha dei figli vengono tutelati i figli. Se non hai né figli né lavoro... Se lei mi dice perché le donne rom hanno lo stesso la misura alternativa anche se non hanno un lavoro, ma perché hanno i figli. Una donna rom che ha qualcuno che la ospita, comunque ha la possibilità di avere la detenzione domiciliare (assistente sociale Uepe n. 2).

L'idea condivisa anche dalle assistenti sociali che i contesti di provenienza di queste donne siano poco affidabili e pericolosi è confermata non solo dalle loro parole, ma anche dai loro comportamenti: nelle visite domiciliari presso i campi rom, infatti, ci hanno riferito di farsi sempre accompagnare dalla polizia penitenziaria.

Motivazioni analoghe sono alla base del pressoché costante rifiuto, da parte dei magistrati di sorveglianza, di concedere il differimento di pena obbligatorio (art. 146 c.p.) o facoltativo (art. 147 c.p.), richiesto dalle donne rom e sinte varie volte in relazione alle nascite dei vari figli, e di disporre al suo posto la detenzione domiciliare cd. surrogatoria o in deroga<sup>10</sup>. Margareta, per esempio, detenuta presso l'ICAM di Venezia, fa istanza di differimento obbligatorio tramite il suo avvocato, il quale sottolinea che la donna ha un figlio di 4 mesi, un'abitazione stabile in cui risiede col marito, e non ha più commesso reati dal 2006. Nel 2018, inoltre, ha aperto una partita IVA ed opera come ditta individuale dedita al commercio di

---

<sup>10</sup> Il differimento di pena è stato istituito per la tutela della salute o della maternità. Per ciò che concerne quest'ultima, il differimento obbligatorio è previsto per donne incinte o madri di figli inferiori all'anno di età, mentre quello facoltativo può essere richiesto da madri di figli inferiori ai tre anni. La legge 27 maggio 1998, n. 165, cd. "Simeone-Saraceni", ha riformato l'art. 47 ter, comma 1 Ord. Pen., con la creazione dei commi 1 bis ed 1 ter. L'art. 47 ter, comma 1 ter, dispone testualmente: "Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare". È stata così creata un'ulteriore fattispecie di detenzione domiciliare, cd. surrogatoria (del differimento della pena) o cd. in deroga (ai consueti limiti di pena e categoriali contemplati dall'art. 47 ter, comma 1 Ord. Pen.), attribuendo al tribunale di sorveglianza un ampio potere discrezionale in merito (d'Agostino 2021).

autovetture (dunque ha un'attività lavorativa), e la relazione comportamentale della Casa di Reclusione di Venezia è positiva, riferendo una buona condotta, un rapporto positivo con detenute e operatori, e cura della figlia. Ciononostante, il tribunale di sorveglianza di Venezia ritiene che la sua istanza “non possa trovare accoglimento, bensì possa essere concessa la detenzione domiciliare, alla luce degli evidenti indici di concreta e attuale pericolosità sociale che connotano la personalità dell'istante, emergenti dalla pesante condanna in espiazione e dall'assenza di concreti indici di ravvedimento rispetto a uno stile di vita connotato dalla commissione essenzialmente di reati contro il patrimonio”. Il tribunale si sofferma poi a spiegare la ratio della sua decisione, sottolineando che “l'elaborazione giurisprudenziale ha, in proposito, stabilito il principio che il differimento della pena, nell'ipotesi prevista dalle citate norme penali, non possa prescindere dalla valutazione della pericolosità sociale del condannato” e che se vi è “un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento e per un periodo predeterminato o prorogabile, la detenzione domiciliare [...] qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravità e durata della pena da scontare”.

Argomentazioni ed espressioni del tutto simili le ritroviamo nel caso delle molte altre donne rom e sinte che hanno chiesto il differimento di pena: Ivana chiede il differimento facoltativo, ma il tribunale di sorveglianza lo rigetta a causa della “pericolosità sociale della condannata, così come palesata dai comportamenti tenuti sino ad epoca molto prossima al parto”; Katarina chiede il differimento obbligatorio o anche l'affidamento in prova ai servizi sociali, anche perché pure il compagno è agli arresti domiciliari e ha necessità di alternare le loro esecuzioni penali per la gestione dei figli o di avere un'esecuzione penale meno contentiva, ma il tribunale di sorveglianza di Venezia rifiuta sia il differimento sia l'affidamento, in

quest'ultimo caso perché “non sussistono presupposti per ammettere la K. alla misura più ampia, data l'assenza di attività che diano contenuto al programma trattamentale”; Eva chiede il differimento facoltativo, anche perché a causa delle condizioni di vita disagiati ha problemi di ansia reattiva certificati (vive con la famiglia in una roulotte parcheggiata su un marciapiede, esposta alle intemperie e al caldo estivo), ma l'ufficio di sorveglianza rigetta l'istanza, poiché, neanche a dirlo, “risulta attuale la pericolosità sociale della condannata”.

Per fare un ultimo esempio, quando Mila chiede il differimento di pena per poter meglio accudire la figlia nata prematura, il tribunale di sorveglianza di Venezia rigetta la richiesta, sostenendo che “non sono emersi elementi concreti (quali potrebbero essere il reperimento di una stabile e regolare attività lavorativa, o l'inizio di un percorso di formazione professionale da parte della condannata o del compagno) che consentano di superare il giudizio di *oggettiva pericolosità* desunto dai numerosissimi reati commessi da Mila sin da quando era giovanissima”. In questa e anche nelle altre sentenze dei tribunali di sorveglianza contenute nei fascicoli non si fa quasi mai esplicito riferimento all'identità rom o “nomade” delle donne, bensì il giudizio di pericolosità viene ancorato soprattutto alla presenza di recidive, oltre che alla mancanza dei classici elementi che agli occhi degli operatori del diritto costituiscono prova di affidabilità sociale, *in primis* un lavoro stabile e “regolare” per sé e per il compagno. Da questo punto di vista, Mila è in una posizione penalizzante: molte recidive, non vive in una “vera” casa bensì in una casa mobile nel giardino del suocero, anche il marito ha problemi con la giustizia. Colpisce nel suo fascicolo il continuo rimando di argomentazioni tra un tribunale di Sorveglianza e l'altro: il fatto che altri tribunali abbiano in precedenza rigettato la richiesta della ragazza del differimento di pena per precedenti figli viene richiamato nelle sentenze successive, che riportano decisioni e motivazioni analoghe. Mila, dunque, è stata etichettata dalla macchina della giustizia come una donna pericolosa e immeritevole, e anche per questo un'altra richiesta molto banale, come quella di

poter accompagnare i figli a scuola e andarli a riprendere, solitamente sempre accolta dai magistrati, nel suo caso viene rifiutata motivandola col fatto che la scuola è vicina e che lo può fare la nonna.

### **3.2. Devianti “per cultura”**

Se nella formalità e impersonalità del linguaggio che connota le sentenze dei tribunali di sorveglianza l'appartenenza alla “cultura rom” non viene quasi mai esPLICITATA come fattore causale delle decisioni, le interviste alle assistenti sociali ci permettono di comprendere come gli stereotipi antizigani, che descrivono le persone rom e sinte come devianti “per cultura”, siano invece ben presenti nella mente degli operatori sociali (oltre che del diritto, come hanno dimostrato autorevoli ricerche - Saletti Salza 2010, Tosi Cambini 2015, Simoni 2019<sup>11</sup>):

Tutti qui hanno in carico rom o sinti, ma oggi sono quasi tutti stanziali, stanno in appartamento [...], ma *la loro cultura, la mentalità, è sempre quella...* non lavorano o fanno quei lavori un po' particolari tipo la raccolta del ferro, la vendita d'auto, o hanno il reddito di cittadinanza... poi i soldi non li chiedono ma li hanno, eccome (assistente sociale Uepe n. 4)

Le mamme con figli che noi seguiamo sono prevalentemente di *cultura rom*. Gli *zingari*... Perché non lo fa un'italiana? Perché non fa parte della *cultura* [...] La *cultura rom* è *particolare*, il fatto di essere madri per loro è *come respirare* [...] Mi è capitato di avere una donna che aveva 14 figli [...] Alla domanda di quanti nipoti avesse ha risposto che non lo sapeva [ride]. Quindi è una cosa incredibile. Per questo dico c'è *un altro tipo di approccio alla genitorialità*. Un'altra ragazza ne aveva 11 di figli, e non è riuscita a dirmi il nome di tutti e 11 [...]. Quindi questo è il *valore*... fa sorridere, però a pensarci bene forse un

---

<sup>11</sup> Sugli stereotipi nel campo dell'argomentazione giudiziale vi sono anche interessanti contributi della letteratura giuridica (cfr., per esempio, Arena 2019; Brems e Timmer 2016; Timmer 2015; Cook e Cusack 2010).

bambino di una qualsiasi scuola elementare italiana farebbe fatica a sopravvivere in quelle condizioni lì. *Noi* stiamo attenti che il bambino di 8 anni non si metta su la pasta perché si potrebbe scottare, *loro* cucinano sul fuoco che noi usiamo in campeggio, fanno le braci e cucinano la loro coscia di pollo o quello che hanno [...] Per *loro* delinquere e avere figli non è correlato: “non delinquo perché ho figli”, non viene pensato. Un figlio per una donna rom, per una *zingara*, non è un deterrente [...] Se è una mamma di una *cultura diversa da quella nomade*, si vergogna della situazione in cui si trova, quindi prima passa il tempo meglio è. Se è una mamma di *cultura rom* non c’è vergogna, assolutamente, fa parte della loro vita. *Non so quanto debba passare, quante generazioni debbano nascere, prima che una donna rom non rubi*. È un pò per loro come un’iniziazione dai 14 anni fino ai 20. Se nella tua piccola famiglia è stata superata questa cosa, arriva la cugina che comunque ti alletta e ti fa conoscere questo mondo, questa trasgressione, queste cose *ancestrali* [...] È la loro *cultura*, ma è una *cultura molto affascinante*! Non può non piacere, piace anche me! Questa *libertà*, questo *non avere regole o comunque sfidarle...* [...] Chissà tra quanti anni anche chi ha intenzione di fare un passo verso la legalità, riuscirà veramente nell’intento. Però *si tratta di cultura* (assistente sociale Uepe n. 5).

La criminalizzazione e l’esotificazione<sup>12</sup> che caratterizzano questo tipo di rappresentazioni della “cultura rom”, concepita come unica, pervasiva e immutabile, sono due facce della stessa medaglia: una scarsa conoscenza e capacità di decodifica del contesto sociale, economico e culturale di provenienza delle persone rom e sinte, che, come notato in altre ricerche (Saletti Salza 2010), comporta che per colmare le lacune vengano mobilitati una serie di stereotipi, gli stessi da secoli (Simoni 2019; Mantovan 2021). Un’analisi di quella che Crenshaw (1991) denomina “*representational intersectionality*”, ossia della costruzione sociale stereotipata

---

<sup>12</sup> Come nota Laura Corradi (2018, 83), l’esotificazione, oltre che la sessualizzazione, delle donne subalterne sono fenomeni comuni, specialmente nella letteratura coloniale.

dei soggetti basata sull'intersezione tra più categorie dell'identità, consente di rilevare, come emerge in parte anche in questo brano di intervista, come le donne rom e sinte siano destinatarie di specifici stereotipi, che le dipingono, per esempio come cittadine immeritevoli a causa della loro elevata natalità (Corradi 2018, 55), come ladre prive di vergogna che danno il cattivo esempio ai propri figli, o anche come potenziali “zingare rapitrici” (Tosi Cambini 2015). Il rapporto tra stereotipi e intersezionalità è un nodo teorico di fondamentale importanza (Bernardini *et. al.* 2021), poiché sottoporre gli stereotipi ad uno sguardo intersezionale permette di cogliere come questi in realtà non abbiano mai una natura unidimensionale: a definire il binomio “buona/cattiva madre”, per esempio, concorrono le divisioni sociali dettate dai processi di razzializzazione, dagli stereotipi di genere, dalle condizioni socio-economiche, dallo status giuridico etc. (Ghidoni 2021, 139). Come suggerisce Bello (2020, 190-201), il concetto di intersezionalità delle rappresentazioni si potrebbe reinterpretare come *ipervisibilità e iperinvisibilità intersezionali delle rappresentazioni sociali*, per sottolineare come alcune persone vengano rese ipervisibili o iperinvisibili nelle rappresentazioni sociali (Brighenti 2010) ed etichettate come più pericolose rispetto ad altre considerate sulla base di una sola categoria, e come queste rappresentazioni riprodotte a livello sociale si accompagnino sovente ad un'invisibilità dei diritti di queste persone e ad una loro assenza dalle politiche di inclusione sociale, dato il legame stretto e di co-costruzione tra stereotipi e disuguaglianze sociali (Bernardini *et. al.* 2021).

La visione “culturalizzante” riservata alle sole donne rom e sinte da parte degli operatori sociali emerge anche nelle sei relazioni di sintesi relative a madri detenute nella Casa di reclusione femminile di Venezia, che riguardano due donne rom, due immigrate e due italiane. La donna rom la cui relazione è meno stringata (tre pagine, mentre per l'altra si riportano pochissime informazioni) è l'unica fra tutte la cui lettura del reato e, in generale, della biografia, è fortemente ancorata ad elementi “etnici” e “culturali”. Cito alcuni stralci della relazione (corsivo mio):

Di *etnia rom* [...] I genitori l'avrebbero cresciuta trasmettendole le tradizioni della *cultura rom*; le avrebbero insegnato ad essere *fiera della propria identità* e a rispettare le *regole della propria cultura* [...] Circa i fatti antigiuridici posti in essere sostiene di aver agito con i propri figli secondo i *dettami delle proprie tradizioni* [...] Furto in appartamento quale *consuetudine* di sostentamento.

Nelle relazioni di sintesi relative alle altre donne riferimenti alla “cultura” sono del tutto assenti, anche per quanto riguarda le due donne straniere. È invece presente prevalentemente un linguaggio che si concentra su aspetti individuali, comportamentali, psicologici. Della donna italiana per cui gli/le educatori/trici si dicono favorevoli ad una misura alternativa (nelle sei relazioni la misura alternativa viene infatti proposta per una donna italiana, pur se quella con il fine pena più lungo, e per una donna immigrata, ma per nessuna delle due donne rom), per esempio, si scrive che è “pratica, attiva”, che ha “buone capacità cognitive”, “adeguate modalità relazionali”, uno “stile di pensiero lucido”, una “personalità sufficientemente strutturata”, e che “non si osservano oscillazioni nel tono dell'umore”.

Questa lettura strettamente culturalista della “devianza” delle persone rom e sinte, peraltro con riferimento ad una “cultura” interpretata alla luce degli stereotipi presenti nella società maggioritaria verso queste minoranze e concepita in modo essenzialista, come qualcosa che si *possiede* (Baumann 1996), sembra dunque essere condivisa dalle varie tipologie degli operatori/trici sociali e del diritto che hanno a che fare con le donne in esecuzione penale. Anche un membro della polizia penitenziaria dislocato presso l'Uepe interessato dalla nostra ricerca, per esempio, saputo in una chiacchierata informale che ci stavamo occupando di madri in esecuzione penale, si è lasciato sfuggire “Ah, ma quelle sono tutte rom”, accompagnando questo commento con affermazioni fortemente critiche e stereotipate.

Il risultato è la mancanza di capacità e/o di volontà di prendere realmente “in carico” la situazione di queste donne in esecuzione penale esterna. In primo luogo, infatti, la detenzione domiciliare rappresenta un “istituto povero di contenuti rieducativi, di interventi di sostegno e di occasioni di risocializzazione” (d’Agostino 2021, 2), situazione accentuata dall’elevatissimo carico di utenti che le/gli assistenti sociali dell’Uepe in questione hanno (circa 150 persone a testa), che, come ci hanno riferito, preclude loro di seguire in modo adeguato le persone e le porta a concentrarsi solo sugli affidamenti (*“però le detenzioni domiciliari non li seguiamo moltissimo, solo se ci chiedono delle cose, se ci sono dei problemi, proprio perché non riusciamo a seguire tutti, dobbiamo fare una selezione”* - assistente sociale Uepe n. 4). In secondo luogo, la difficoltà di seguire le donne rom e sinte è legata, come dicevamo, alla mancata conoscenza approfondita e articolata dei loro contesti di provenienza:

Attualmente ne ho una, ma è sinti, e quelle *fanno un po' un distinguo* perché loro non lavorano, per esempio; fanno delle attività, ma fanno anche molti figli [...] Difficilmente chiedono di lavorare<sup>13</sup>, probabilmente *non siamo in grado, per il contesto sociale e culturale, di prendere in considerazione l'eventuale richiesta della donna sinti. Loro non chiedono perché sanno che non ci sono risposte* [...] Sono *molto molto diverse* [...] Lei dice di cercare lavoro, ma io *non ci credo* (assistente sociale Uepe n. 1).

Le persone rom e sinte, come messo in luce da Vallés e Nafstad (2020), quando interagiscono con le istituzioni penali e sociali subiscono dunque una “violenza

---

<sup>13</sup> In realtà Sabina, la donna sinta che abbiamo intervistato, ci ha riferito che normalmente collabora col marito nella sua attività, in regola, di raccolta del ferro, e che in detenzione domiciliare non può più farlo. Ha inoltre aggiunto che nessun/a assistente sociale l’ha mai aiutata a migliorare la propria situazione socio-economica, supportandola, per esempio, nella ricerca di un lavoro, nonostante lei abbia manifestato più volte questa richiesta.

espistemica” (Fricker 2017): una forma di violenza esercitata dalla società dominante allorquando, condizionata da stereotipi negativi, vede i membri di gruppi discriminati come *mancanti di credibilità*. Questo porta a due possibili conseguenze (Dotson 2011 e 2014): il “silenziamento”, quando appunto non vengono considerati interlocutori affidabili e comprensibili, e il “soffocamento”, quando loro stessi non esprimono i propri bisogni o pensieri perché sanno che non potrebbero essere capiti, conseguenze entrambe visibili in quest’ultimo brano di intervista ed emerse chiaramente anche nella ricerca di Saletti Salza (2010).

#### 4. Conclusioni

L’adozione di un approccio intersezionale nelle ricerche che riguardano rom e sinti, come proposto dal recente filone dei *Critical Romani Studies*, si sta rivelando molto interessante nel nostro studio. Essendo connotato da un anti-essenzialismo di base (Bello 2020), l’approccio intersezionale risulta infatti particolarmente utile nel caso delle persone rom e sinte, spesso, come abbiamo visto, erroneamente percepite come una “comunità” omogenea sovra-determinata dalla dimensione “etnica” (Tremlett 2009). Concentrarsi, invece che sulle presunte caratteristiche “culturali” delle donne rom, sui molteplici assi di oppressione che le interessano (Peltier 2021) permette di mettere in luce come il loro rapporto con il sistema penale sia influenzato dai costrutti culturali dominanti riguardo al genere e alla maternità, dai processi di razzializzazione e criminalizzazione nei loro confronti e anche dalla loro appartenenza di classe. Da una parte, infatti, l’aver figli permette alle donne di ottenere il beneficio della misura alternativa. Dall’altra, i ruoli di genere tradizionali, che vedono la cura della prole come responsabilità prevalentemente materna, rendono difficile, unitamente alla situazione di marginalità sociale, l’acquisizione di un’autonomia socio-economica durante la misura, così come al di fuori di essa, nonché la gestione dei figli in una situazione privata

della libertà. Questo anche perché per le donne rom e sinte la misura alternativa consiste praticamente sempre nella detenzione domiciliare, più contenitiva e priva di interventi di supporto.

Quest'ultimo elemento (detenzione domiciliare *di default*) è legato ai costrutti culturali degli/delle operatori/trici del diritto e sociali, che dipingono le donne rom e sinte come pericolose e inaffidabili: come notato anche nella ricerca di Saletti Salza (2010), si rileva cioè la presenza di un “pulviscolo culturale antizingaro” (Piasere 2010, 21) che informa il personale lungo tutto il procedimento e ad ogni livello, dagli/dalle assistenti sociali ai magistrati e alle forze dell'ordine. Questo porta a confermare come la distinzione tra cultura giuridica “interna” ed “esterna” sia poco utile, poiché le categorie, le *routines* e le pratiche che sostanziano una determinata cultura giuridica, per esempio con riferimento all'elaborazione di *frames* di “pericolosità” non necessariamente correlati al dettato normativo, emergono spesso nell'interazione degli operatori del diritto con altre tipologie di personale (Fabini 2018), oltre che con la società più ampia, confermando l'utilità dell'adozione di un approccio *interpretativo* alla cultura giuridica stessa (Nelken 2016).

L'unica differenza rispetto agli importanti studi coordinati da Piasere qualche anno fa (Saletti Salza 2010; Tosi Cambini 2015) è che ci sembra di poter ipotizzare, in linea anche con le considerazioni di Simoni (2019), che gli operatori del diritto italiani rispetto agli/alle imputati/e rom e sinti/e abbiano iniziato ad adottare maggiormente un linguaggio *politically correct*, “depurando” formalmente le proprie sentenze in tutto o in parte da riferimenti “etnici”, senza che però la sostanza del giudizio cambi rispetto a prima. Come notato ancora una volta da Saletti Salza (2010), infatti, le generalizzazioni sulla “cultura rom”, vista come indifferenziata e statica, portano ad un intervento della giustizia civile e penale altrettanto indifferenziato: nel caso della sua ricerca, la tendenza dei tribunali minorili a dare spesso in adozione i bambini rom e sinti per l'idea che il contesto familiare di

origine sia problematico, nel nostro caso la tendenza dei tribunali di sorveglianza a concedere solo la detenzione domiciliare alle madri rom e sinte per la presunzione di una loro pericolosità, prescindendo dalle specificità delle loro situazioni. La tendenza a “derubricare” la devianza femminile a comportamento patologico, individuata in letteratura (Pitch 1987), e l’adozione di *frames* interpretativi centrati su caratteristiche psicologiche ed emotive di carattere individuale, rilevata nella nostra ricerca prevalentemente per le donne italiane e, in misura minore, per le immigrate, sono infatti del tutto assenti per ciò che concerne le donne rom e sinte.

Si delinea dunque, non esplicitamente ma di fatto, un “regime speciale” per le ragazze e donne rom e sinte che incappano nel sistema penale, caratterizzato da una loro rilevante sovrarappresentazione tra le donne in esecuzione penale (Misciocchia 2021) e da un uso sistematico della detenzione domiciliare come misura alternativa nel caso delle madri di figli minorenni. Come accade anche nel caso delle donne afroamericane e di altre tipologie di donne razzializzate dipinte come immeritevoli e inaffidabili, il combinato disposto della violenza strutturale e simbolica che interessa queste categorie specifiche di donne porta a legittimare, nei loro confronti, un uso massiccio dell’intervento punitivo dello Stato, dato che “*specific identities prompt disciplinary strategies tailored to the risks that are projected on them*” (Crenshaw 2012, 1443). Le analisi delle femministe afroamericane possono dunque essere utili, ovviamente considerando la diversità di contesto, anche per interpretare la situazione delle donne rom in Europa, come sostenuto dalle femministe rom (cfr., per es., Kóczé 2018) che, promuovendo i *Critical Romani Studies*, stanno ulteriormente ampliando il “campo di studi intersezionali” (Cho, Crenshaw e McCall 2013).

Per concludere, è d’obbligo chiedersi retoricamente, con Simoni (2019), se il dato “culturale” debba avere tutta questa centralità, e non debba piuttosto essere

parte di una più generale considerazione del complessivo contesto familiare, economico e sociale (Bello 2017) in cui la singola donna rom o sinta si trova ad infrangere il diritto penale. Il risultato delle dinamiche sopradescritte è infatti che le problematiche di marginalità sociale, di oppressione di genere e di discriminazione razziale che interessano le donne rom e sinte vengono affrontate, invece che con interventi volti alla rimozione degli ostacoli che impediscono loro una piena inclusione sociale, con interventi di tipo penale, “chiudendo dentro” persone che anche nella società più ampia rimangono spesso “chiuse fuori” (Miscioscia 2021), con l’effetto di cristallizzare ancora di più la loro situazione di esclusione sociale.

**Ringraziamenti:** ringrazio i/le referee anonimi/e per l’attenta lettura dell’articolo e gli utili spunti che mi hanno fornito, e i/le curatori/trici di questa *special issue*, per il supporto lungo tutto l’iter che ha portato alla pubblicazione.

## Riferimenti bibliografici

- Arena, F.J. (2019), “Algunos criterios metodológicos para evaluar la relevancia jurídica de los estereotipos”, in Bouvier, H.G., Arena, F.J., Risso, M.V., e Pezzano, S. (a cura di), *Derecho y Control (2)*, Córdoba, Ferreyra, pp. 11-44.
- Balloni, A., Mosconi, G., e Prina, F. (a cura di) (2004), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Milano, FrancoAngeli.
- Bartholini, I. (2015), Donne autrici o vittime di reato? Un’indagine sull’efficacia delle misure alternative nei percorsi di recupero delle detenute nel contesto agrigentino, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. IX, n. 2, pp. 31-53.

- Baumann, G. (1996), *Contesting Culture. Discourses of Identity in multi-ethnic London*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Bello, B.G. (2020), *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, FrancoAngeli.
- Bello, B.G. (2017), Camminare per tre lune nelle scarpe dell'Altra, in *Jura Gentium*, vol. XIV, n. 2, pp. 128-159.
- Bernardini, M.G., La Spina, E., Taramundi, D.M. e Parolari, P. (2021), *(Un)doing gender and migration stereotypes*. Per un'analisi critica degli stereotipi nel rapporto tra genere e migrazioni, in *AG About Gender - Rivista internazionale di studi di genere*, vol. 10, n. 20, pp. I-XXXVIII.
- Bogdan, M., Dunajeva, J., Junghaus, T., Kóczé, A., Rostas, I., Rövid, M. e Szilvasi, M. (2018), Introducing the New Journal of Critical Romani Studies, in *Critical Romani Studies*, vol. 1, n. 1, pp. 2-7.
- Brems, E. e Timmer, A. (2016), *Stereotypes and human rights law*, Cambridge, Intersentia.
- Brighenti, A.M. (2010), *Visibility in Social Theory and Social Research*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Brooks, E.C. (2012), The Possibilities of Romani Feminism, in *Signs. Journal of Women in Culture and Society*, vol. 38, n. 1, pp. 1-11.
- Carbado, D.W., Crenshaw, K.W., Mays, V.M. e Tomlinson B. (a cura di) (2013), Intersectionality: Mapping the Movements of a Theory, in *Du Bois Review: Social Science Research on Race*, vol. 10, n. 2, pp. 303-312.
- Cho, S., Crenshaw, K.W. e McCall, L. (2013), Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis, in *Signs. Journal of Women in Culture and Society*, vol. 38, n. 4, pp. 785-809.
- Cook, R.J. e Cusack, S. (2010), *Gender stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

- Corradi, L. (2018), *Il femminismo delle zingare. Intersezionalità, alleanze, attivismo di genere e queer*, Sesto San Giovanni (MI), Mimesis.
- Cotterrell, R. (2016), *Law, Culture and Society. Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*, London and New York, Routledge.
- Crenshaw, K.W. (2012), From Private Violence to Mass Incarceration: Thinking Intersectionally About Women, Race and Social Control, in *UCLA Law Review*, vol. 59, n. 6, pp. 1418-1473.
- Crenshaw, K.W. (2011), "Post Scriptum", in Lutz, H., Herrera Vivar, M.T. e Supik, L. (a cura di), *Framing Intersectionality. Debate on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies*, Farnham, Surrey, Ashgate.
- Crenshaw, K.W. (1991), Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, in *Stanford Law Review*, vol. 43, n. 6, pp. 1241-1299.
- Crenshaw, K.W. (1989), Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in *University of Chicago Legal Forum*, n. 1, pp. 139-167.
- D'Agostino, A. (2021), *La detenzione domiciliare c.d. surrogatoria o in deroga, ex art. 47 ter, comma 1 ter, Legge 26 luglio 1975, n. 354*, Commissione di studio sull'Esecuzione Penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata "Carmine Paturzo" - <http://www.ordineavvocatitorreannunziata.it/files/La-detenzione-domiciliare-umanitaria.pdf>
- Daly, K. (1989), Rethinking judicial paternalism: Gender, work-family relations, and sentencing, in *Gender & Society*, vol. 3, n. 1, pp. 9-35.
- De Felice, D. (2022), "Cultura giuridica", in Altopiedi, R., De Felice, D. e Ferraris, V. (a cura di), *Comprendere la sociologia del diritto*, Roma, Carocci, pp. 151-182.
- Dell'Agnese, E. e Vitale, T. (2007), "Rom e sinti, una galassia di minoranze senza territorio", in Amiotti, G. e Rosina, A. (a cura di), *Identità ed integrazione*.

- Passato e presente delle minoranze nell'Europa mediterranea*, Milano, FrancoAngeli.
- Dotson, K. (2011), Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing, in *Hypatia*, vol. 26, n. 2, pp. 236-257.
- Dotson, K. (2014), Conceptualizing Epistemic Oppression, in *Social Epistemology*, vol. 28, n. 2, pp. 115-138.
- Fabini, G. (2018), "Giudici di pace, polizia e 'cultura giuridica del confine'", in Pennisi, C., Prina, F., Quiroz Vitale, M.A. e Reiteri, M. (a cura di), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, pp. 331-351.
- Faccioli, F., Giordano, V., Pitch, T., e Campelli, E. (1992), *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli.
- Ferreccio, V. (2017), *La larga sombra de la prisión: una etnografía de los efectos extendidos del encarcelamiento*, Buenos Aires, Prometeo Libros.
- Fiore, F. e Malnerich, S. (2022), *Non farcela come stile di vita. Una guida per diversamente performanti*, Milano, Feltrinelli.
- Fricker, M. (2017), *Injusticia epistémica*, Barcelona, Edición Herder.
- Friedman, L. (1975), *The Legal System: A sociological Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation.
- Gallotti, C. e Maneri, M. (1998), "Elementi di analisi del discorso dei media. Lo 'straniero' nella stampa quotidiana", in Tabet, P. e Di Bella, S. (a cura di), *Io non sono razzista ma... Strumenti per disimparare il razzismo*, Torino, Anicia, pp. 63-88.
- Garfinkel, H. (1967), *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.
- Geertz, C. (1983), "Local knowledge: fact and law in comparative perspective", in Geertz, C. (a cura di), *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, New York, Basic Books, pp. 167-234.

- Ghidoni, E. (2021), "Altrove, non qui": il diritto al rispetto della vita familiare tra stereotipi di genere e politiche anti/migranti, in *AG About Gender - Rivista internazionale di studi di genere*, vol. 10, n. 20, pp. 117-142.
- Grönfors, M. (1981), Police Perception of Social Problems and Clients: The Case of the Gypsies in Finland, in *International Journal of the Sociology of Law*, vol. 9, n. 4, pp. 345-359.
- Grönfors, M. (1979), *Ethnic Minorities and Deviance: The Relationship between the Finnish Gypsies and the Police*, Helsinki, Helsinki University Press.
- Hotz, S. (2010), Understanding Legal Culture through the Intersection of Law, Culture and Gender. An example from Japanese Family Law, in *Journal of Comparative Law*, vol. 5, n. 2, pp. 194-215.
- Izsák, R. (2009), The European Romani Women's Movement: The Struggle for Human Rights, in *Development*, vol. 52, n. 2, pp. 200-207.
- Kóczé, A. (2018), "Transgressing Borders: Challenging Racist and Sexist Epistemology", in Beck, S. e Ivasiuc, A. (a cura di), *Romani Activism. Reimagining Power and Knowledge*, New York, Oxford, Berghahn Books, pp. 111-128.
- Kóczé, A. (2009), "The Limits of Rights-Based Discourse in Romani Women's Activism: the Gender Dimension in Romani Politics", in Sigona, N. e Trehan, N. (a cura di), *Romani Politics in Contemporary Europe*, New York, Palgrave Macmillan, pp. 133-155.
- Kurkchian, M. (2012), "Comparing legal cultures: three models of court for small civil cases", in Nelken, D. (a cura di), *Using Legal Culture*, London, Wildy, pp. 210-250.
- Maestri, G. (2019), The Nomad, The Squatter and the State: Roma Racialization and Spatial Politics in Italy, in *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 43, n. 5, pp. 930-946.

- Mantovan, C. (2022), “Dalla *law in books* alla *law in action*: i processi di implementazione delle norme”, in Altopiedi, R., De Felice, D. e Ferraris, V. (a cura di), *Comprendere la sociologia del diritto*, Roma, Carocci, pp. 83-114.
- Mantovan, C. (2021), Public administration, legal culture and empirical research: residential policies for the Sinti in Venice, in *Romani Studies*, vol. 31, n. 1, pp. 101-122.
- Mantovan, C. e Maestri, G. (2021), Donne e rom: segregazione razziale, oppressione di genere e resistenze, in *Sociologia urbana e rurale*, vol. 125, n. 2, pp. 62-79.
- Mayall, D. (2004), *Gypsy Identities 1500-2000: From Egipcians to Moon-men to the Ethnic Romany*, London, Routledge.
- Minello, A. (2022), *Non è un Paese per madri*, Bari-Roma, Laterza.
- Miscioscia, S. (2021), *Chiuse fuori. Storie di donne rom, fra devianza e discriminazione*, Roma, Cisu.
- Nelken, D. (2016), Comparative Legal Research and Legal Culture: Facts, Approaches and Values, in *Annual Review of Law and Social Science*, vol. 12, n. 1, pp. 45-62.
- Nelken, D. (2004), Using the concept of legal culture, in *Australian Journal of Legal Philosophy*, vol. 29, pp. 1-26.
- Pannia, P. (2014), Grammatica di un’esclusione: i rom sotto processo, in *Studi sulla questione criminale*, n. 1-2, pp.121-135.
- Peltier, E. (2021), De la marge au centre. Care mobile et vulnérabilités des mères “roms” en bidonville, in *En marges!*, n. 6, giugno 2021 - <https://enmarges.fr/2021/06/22/de-la-marge-au-centre-care-mobile-et-vulnerabilites-des-meres-roms-en-bidonville>
- Piasere, L. (2010), “Presentazione. I fanciulli della tredicesima notte”, in Saletti Salza, C., *Dalla tutela al genocidio? Le adozioni dei minori rom e sinti in Italia*, Roma, Cisu, pp. 15-25.

- Picker, G. (2017), *Racial Cities. Governance and the Segregation of Romani People in Urban Europe*, London & New York, Routledge.
- Pitch, T. (a cura di) (1987), *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Pollner, M. (1995), *La ragione mondana*, Bologna, il Mulino.
- Quassoli, F. (2002), “Il sapere dei magistrati: un approccio etnografico allo studio delle pratiche giudiziarie”, in Dal Lago, A. e De Biasi, R. (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all’etnografia sociale*, Roma-Bari, Laterza, pp. 197-217.
- Ronconi, S., e Zuffa, G. (2020), *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse.
- Ronconi, S., e Zuffa, G. (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile in carcere*, Roma, Ediesse.
- Roscioli, A. (2007), La condizione della donna detenuta, in *Autonomie Locali e Servizi Sociali*, n. 3, pp. 459-466.
- Ryder, A.R. (2019), A Game of Thrones: Power Struggles and Contestation in Romani Studies, in *International Journal of Roma Studies*, vol. 1, n. 2, pp. 120-143.
- Saletti Salza, C. (2010), *Dalla tutela al genocidio? Le adozioni dei minori rom e sinti in Italia*, Roma, Cisu.
- Selling, J. (2018), Assessing the Historical Irresponsibility of the Gypsy Lore Society in Light of Romani Subaltern Challenges, in *Critical Romani Studies*, vol. 1, n. 1, pp. 44-61.
- Simoni, A. (2019), *Rom, antiziganismo e cultura giuridica. Prospettive di analisi*, Roma, Cisu.
- Staiano, F. (2013), Good mothers, bad mothers: Transnational mothering in the European court of human right’s case law, in *European Journal of Migration and Law*, vol. 15, n. 2, pp. 155-182.
- Stasolla, C. (2020), *La razza zingara. Dai campi nomadi ai villaggi attrezzati: lo “scarto umano” in venticinque anni di storia*, Todi, Tau Editrice.

- Stewart, M. (a cura di) (2012), *The Gypsy 'Menace': Populism and the New Anti-Gypsy Politics*, London, Hurst.
- Talini, S. (2017), "L'affettività ristretta", in Ruotolo, M. e Talini, S. (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 197-230.
- Timmer, A. (2015), Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law, in *The American Journal of Comparative Law*, vol. 63, pp. 239-284.
- Tosi Cambini, S. (2015), *La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007)*, Roma, Cisu.
- Tremlett, A. (2009), Bringing hybridity to heterogeneity in Romani Studies, in *Romani Studies*, vol. 19, n. 2, pp. 147-168.
- Vallés, M. H. e Nafstad, I. (2020), "The persistent oppression of Roma in the legal field: from outlaws to epistemic violence", in Pérez de la Fuente, O., Falcão, M. e Oliva Martínez, J.D. (a cura di), *Struggles for Recognition: Cultural Pluralism and Rights of Minorities*, Madrid, Dykinson.
- Vincze, E. (2014), The Racialization of Roma in the 'New' Europe and the Political Potential of Romani Women, in *European Journal of Women's Studies*, vol. 21, n. 4, pp. 435-442.